

PROPOSTA DI LEGGE
ILLUSTRATA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
“I COSTI DELLA DEMOCRAZIA” ROMA 8 APRILE 1999

NORME PER IL FINANZIAMENTO VOLONTARIO DELL'ATTIVITA' POLITICA

Art. 1. Erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche ai partiti e movimenti politici.

1. Le erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici sono libere, fatte salve le previsioni della presente legge.
2. E' fatto divieto di erogazioni liberali o di ogni altro tipo di finanziamento a partiti e movimenti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società nelle quali vi sia una partecipazione di capitale pubblico superiore al 10%, ovvero siano concessionarie di pubblici servizi o ricevano contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè da parte delle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
3. Le erogazioni liberali da parte di persone giuridiche devono essere deliberate dall'organo sociale e regolarmente iscritte in bilancio.
4. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 possono essere effettuate solo tramite assegno, accreditamento bancario o carta di credito.
5. Le erogazioni liberali per cui vige il regime di deducibilità di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuate solo a favore dei partiti e movimenti politici iscritti al registro dei partiti e movimenti politici e alle loro articolazioni di cui all'art. 6.

Art. 2 Finanziamento elettorale a partiti e movimenti politici e a candidati.

1. Le erogazioni liberali a favore dei candidati e dei partiti e movimenti politici in occasione delle elezioni politiche, europee e regionali sono libere. Si considerano erogazioni effettuate in occasione delle elezioni politiche, europee e regionali quelle deliberate ed effettuate nel periodo che intercorre tra il decreto di convocazione dei comizi fino al giorno delle elezioni stesse.
2. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica non possono superare la somma di lire 150 milioni maggiorata di lire 200 per ogni elettore residente nel collegio uninominale.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione del parlamento europeo non possono superare la somma di lire 150 milioni, maggiorata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione al Consiglio regionale non possono superare la somma di lire 75 milioni, maggiorata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio.
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo di abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito si è presentato con propri candidati o candidati collegati. Le cifre si intendono ridotte della metà nel caso delle elezioni regionali.
5. Nessun candidato e nessun partito o movimento politico può ricevere da un unico finanziatore una somma maggiore del 20% del tetto di spesa fissato ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
6. I fondi per le campagne elettorali dei partiti e movimenti politici e dei candidati sono raccolti dai rispettivi mandatari elettorali, che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di raccolta dei fondi e le spese sostenute. Nei 120 giorni successivi allo svolgimento delle elezioni i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici e i mandatari dei candidati sono tenuti a presentare al Comitato di garanzia per il finanziamento della politica, di cui all'art. 7, apposito rendiconto analitico sulla raccolta dei finanziamenti e sulle spese sostenute.
7. Alle erogazioni liberali effettuate in occasione delle elezioni politiche, europee e regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5.
8. I candidati nei collegi uninominali che abbiano ricevuto almeno il 5% dei voti nel collegio ricevono un rimborso di lire 2.000 per ogni voto ricevuto, a carico del bilancio della Camera per la cui elezione hanno concorso. Il rimborso non può in ogni caso essere superiore alla somma raccolta dai candidati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 3 Finanziamenti per iniziative referendarie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 si applicano anche a favore dei comitati promotori dei

referendum dal momento della presentazione dei quesiti fino a sessanta giorni dopo lo svolgimento del referendum.

Art. 4 Deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici e delle iniziative referendarie.

1. Al comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"l-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni di lire, a favore dei partiti e movimenti politici";

"l-ter) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di dieci milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali";

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di referendum, in misura non superiore a cinque referendum per anno".

Art. 5 Deducibilità dal reddito di impresa

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti:

"c) le erogazioni liberali fatte a favore di università, istituti di istruzione universitaria, partiti e movimenti politici, nei limiti di una somma non superiore a cento milioni, per un ammontare non complessivamente superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato";

"c-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di cinquanta milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali";

"c-ter) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di referendum, in misura non superiore a cinque referendum per anno".

Art. 6 Registro dei partiti e movimenti politici

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi ad un registro nazionale dei partiti e movimenti politici.

2. Il registro è tenuto dal Comitato di garanzia per il finanziamento della politica di cui all'art. 7.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito o movimento politico dello Statuto, in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Lo Statuto deve altresì contenere:

a) le modalità di convocazione degli organi dirigenti e le procedure per la loro composizione o elezione;

b) la previsione di organi di giustizia interno, le modalità della loro nomina e le procedure per la loro attivazione, compresi i tempi massimi per la decisione; gli organi di giustizia interna devono essere composti da almeno tre membri, non aventi altre cariche di partito, scelti tra professori universitari di diritto, avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, magistrati e dirigenti generali dello Stato in pensione; in caso di mancata nomina, la parte che voglia adire l'organo di giustizia interna può chiederne la nomina, nel rispetto dei criteri qui indicati, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il partito o il movimento.

c) un collegio di revisori dei conti composto da almeno tre revisori dei conti, in possesso di una anzianità professionale di almeno dieci anni e non aventi cariche di partito.

5. Non possono essere ammessi al registro, né possono ricevere erogazioni liberali e rimborsi elettorali ai sensi della presente legge, i partiti o movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

Art. 7 Comitato di garanzia per il finanziamento della politica

1. I partiti e i movimenti politici, ovvero le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire della presente legge, sottopongono lo Statuto e la loro contabilità ad un Comitato di garanzia per il finanziamento della politica.

2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati dal Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio

Nazionale Forense, dal Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai Presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di Presidente di sezione; i membri nominati dai Presidenti degli Ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia; in ogni caso, non devono essere iscritti a partiti politici, né avere cariche all'interno di essi.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Comitato i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta al Comitato:

a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 6;

b) raccogliere i rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 e i rendiconti dei candidati di cui all'art. 2;

c) applicare le sanzioni di cui all'art. 10;

d) sovrintendere a tutte le operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge, provvedendo, se necessario, all'emanazione di ogni ulteriore atto per l'attuazione della legge.

5. Il Comitato ha un organico di ... Per l'effettuazione degli accertamenti il Comitato si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art. 8 Agevolazioni postali e altre agevolazioni.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale ha diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

2. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 %. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".

3. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

4. Si applicano le agevolazioni previste dagli articoli: 7 del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 601; 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 16, 20 e 45 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507; 9 e 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67; 3 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 250; 2 della L. 14 agosto 1991, n. 278; 2 del D.L. 26 febbraio 1996, n. 77.

5. All'art. 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi dei partiti e movimenti politici, ovvero loro articolazioni".

Art. 9 Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico deve redigere apposito rendiconto di esercizio.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso.

3. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per

almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente del Comitato di garanzia.

11. Il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati, a cura del Comitato di garanzia, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Comitato comunica, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dal Comitato e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 10 Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 da parte dei partiti e movimenti politici e dei candidati, il Comitato applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo della violazione accertata.

2. Il mancato tempestivo deposito dei rendiconti di cui all'art. 7, e la loro non rispondenza al modello ivi previsto, comportano l'esclusione ad opera del Comitato nazionale dal Registro dei partiti e movimenti politici.

3. Il mancato tempestivo deposito dei rendiconti di cui all'art. 7, e la loro non rispondenza al modello ivi previsto comportano per i partiti e i movimenti politici la perdita dei rimborsi elettorali di cui all'art. 2, co. 9.

4. Il mancato deposito della relazione di cui all'art. 2, comma 7, comporta comunque la perdita dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 9.

5. La violazione, accertata in modo definitivo, dell'art. 2, commi 3, 4, 6 e 7 da parte di candidati risultati eletti comporta la decadenza dell'eletto con delibera della Camera di appartenenza.

Art. 10 Abrogazioni

1. Sono abrogati: la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici"; gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 13, 14, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"; l'articolo 6 della L. 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"; gli articoli 9, comma 6, e 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"; gli articoli 3, comma 10, e 4, della legge 7 agosto 1990, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche".

Art. 11 Testo unico

1. Il Governo è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni relative al finanziamento dell'attività politica e allo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie.

Art. 12 Norma finanziaria

Articoli\Leggefin.doc